

R.G. 74545/2015



Tribunale di Milano

Sezione VI civile

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in udienza, osserva quanto segue sul ricorso proposto ex art. 700 cpc dal sig. [REDACTED] nei confronti di [REDACTED].

Col ricorso il sig. [REDACTED] ha chiesto al Tribunale d'inibire alla [REDACTED] competente la pubblicazione del protesto dell'assegno bancario n. 5091620-01, pari ad € [REDACTED], tratto su [REDACTED] e consegnato a [REDACTED] a garanzia del rilascio della fidejussione, e ove già pubblicato, disporsi la revoca e/o la cancellazione immediata o, comunque, la sospensione della pubblicazione; d'inibire l'iscrizione del nominativo del [REDACTED] nella centrale di allarme interbancaria e/o presso altro e diverso sistema di raccolta delle informazioni relative al merito creditizio.

A fondamento della domanda cautelare il ricorrente ha dedotto di avere ricoperto la carica di presidente del consiglio di amministrazione e, poi, di amministratore unico di [REDACTED] srl sino al 22.6.2015, data in cui era stato nominato amministratore unico il sig. [REDACTED]. In data 25.9.2015 [REDACTED] era stata posta in liquidazione ed era stata modificata la denominazione sociale in [REDACTED] in liquidazione. In data 27.11.2015 il Tribunale di Treviso aveva dichiarato il fallimento della società, in precedenza in concordato preventivo. In data 21.3.2014 il [REDACTED], che all'epoca era legale rappresentante di [REDACTED], aveva stipulato in nome della società un contratto di locazione con [REDACTED], avente ad oggetto un'unità immobiliare. In base all'art. 16 del contratto era previsto che, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, la conduttrice [REDACTED] costituisse a mani della locatrice un deposito cauzionale di € [REDACTED] sotto forma di polizza

n.p.

fideiussoria. Prima di procedere al rilascio della fideiussione il [REDACTED], in nome e per conto di [REDACTED], in data 19.4.2014 aveva consegnato a [REDACTED] l'assegno n. [REDACTED] tratto su [REDACTED], espressamente a titolo di garanzia in attesa del rilascio della fideiussione, con l'accordo fra le parti di non procedere al relativo incasso. Per questo motivo l'assegno era stato rilasciato senza l'indicazione della data e del luogo di emissione.

Il ricorrente ha affermato che in data 19.11.2015 [REDACTED], in violazione del patto di garanzia, aveva illegittimamente portato all'incasso l'assegno bancario, indicando come luogo di emissione [REDACTED], incurante del fatto che alla data della riscossione il [REDACTED] fosse privo del potere di rappresentanza della società, la quale aveva anche modificato la propria denominazione.

Il ricorrente ha affermato l'illegittimità del protesto levato a suo nome da [REDACTED], in quanto la Banca era pienamente a conoscenza sia delle modifiche societarie di [REDACTED], sia del fatto che il sig. [REDACTED] avesse cessato la carica di amministratore sin dal 22.6.2015 e che non potesse emettere assegni in nome e per conto della società, h.n. come si poteva evincere dalla visura camerale storica.

Il ricorrente ha contestato, inoltre, alla Banca di non aver avvisato il sig. [REDACTED], persona ben conosciuta alla Banca, prima di levare il protesto. Il ricorrente ha allegato, inoltre, la violazione da parte di [REDACTED] dei patti intercorsi al tempo del rilascio dell'assegno in garanzia.

Il ricorrente ha preannunciato, quanto al "fumus", azioni di merito volte ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità della levata del protesto e dell'iscrizione nella Centrale Allarme Interbancaria e la condanna di [REDACTED] e di [REDACTED] al risarcimento dei danni per l'illegittimo protesto.

Il ricorrente ha allegato, inoltre, il "periculum in mora" insito nel fatto che l'illegittimo protesto levato comporta un danno all'immagine, anche in considerazione dell'attività imprenditoriale da sempre svolta dal sig. [REDACTED].

[REDACTED] ha replicato di avere correttamente proceduto al protesto dell'assegno, essendo irrilevante la dedotta violazione del patto di garanzia sottostante

all'emissione dell'assegno. La Banca ha rilevato che alla data della riscossione l'assegno era completo di data e luogo di emissione e, pertanto, era formalmente valido, mentre nei rapporti con la Banca era irrilevante il mutamento di denominazione della società in nome della quale il sig. [REDACTED] aveva emesso l'assegno. La resistente ha affermato di avere levato il protesto a nome del sig. [REDACTED] in quanto alla data apposta sull'assegno l'unica percepibile dall'istituto- l'operazione di emissione dell'assegno non poteva essere effettuata dallo [REDACTED] in carenza di poteri di rappresentanza della società. La resistente ne ha dedotto che il protesto era legittimo, in quanto elevato per firma non autorizzata per carenza di potere e che lo stesso sig. [REDACTED], per propria colpa, aveva emesso l'assegno privo di data in violazione delle norme imperative sulla circolazione degli assegni. La Banca ha contestato, inoltre, il "periculum in mora" e ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso.

[REDACTED] ha replicato di avere posto all'incasso correttamente l'assegno, in quanto [REDACTED] non aveva consegnato la polizza fideiussoria prevista dall'art. 16 del contratto di locazione. Per questo motivo l'assegno, rimasto nelle mani della locatrice, era stato da questa portato all'incasso a seguito della risoluzione del contratto di locazione per morosità di [REDACTED], poi [REDACTED] [REDACTED].

R.r.

Ciò premesso, si rileva che sono infondate le seguenti eccezioni preliminari processuali formulate dalle resistenti.

1- Va respinta l'eccezione di [REDACTED] d'intempestività della notifica del ricorso rispetto al termine del 31.12.2015 assegnato dal Giudice nel decreto di fissazione dell'udienza, eccezione alla quale si è associato il procuratore della Banca.

Il ricorso risulta consegnato all'Ufficiale Giudiziario per la notifica in data 30.12.2015 (cfr. il timbro della notifica a mezzo posta sotto la relazione dell'Ufficiale Giudiziario) ed è stato notificato a [REDACTED] in data 5.1.2016, alla Banca in data 11.1.2016, per l'udienza del 21.1.2016. La Banca si è costituita in data 13.1.2016 e [REDACTED] in data 13.1.2016, in anticipo rispetto al termine di 19.1.2016 assegnato dal Giudice per replica.

Il contraddittorio ex art. 669\sexies, I comma cpc si è, quindi, tempestivamente instaurato ai fini della discussione del ricorso.

2- Va respinta l'eccezione d'incompetenza per territorio formulata dalla Banca, in quanto sussiste il Foro del domicilio di [REDACTED], con sede in Milano e, per connessione ex art. 33 cpc, la competenza per territorio anche rispetto a [REDACTED]

3- È infondata l'eccezione di [REDACTED] d'inammissibilità del ricorso per assertedo difetto di residualità dell'azione cautelare ex art. 700 cpc, date le procedure di cancellazione del protesto "nelle opportune sedi stragiudiziali".

L'eccezione va riferita alla procedura di cancellazione dei protesti di competenza della Camera di Commercio di cui all'art. 4 della Legge 77/1955, come riformulato dall'art. 2, 2° comma della Legge 18 Agosto 2000, n. 235, e, successivamente, parzialmente modificato dall'art. 45, 2° comma della Legge 12 dicembre 2002, n. 273.

Tale procedura prevede la possibilità di ottenere la cancellazione del protesto degli assegni solo nelle ipotesi di erroneità o illegittimità formale della levata del protesto, non anche per questioni relative al rapporto sostanziale inerente al titolo di credito, come nel caso in esame in cui il ricorrente deduce l'illegittimità del protesto per nullità del titolo in quanto emesso in garanzia.

n.r.

4- Nel merito del ricorso si rileva, quanto al "fumus" dell'illegittimità del protesto, che l'assegno bancario risulta emesso in garanzia del rilascio della fideiussione prevista dall'art. 16 del contratto di locazione stipulato da [REDACTED] con [REDACTED] fideiussione che doveva garantire le obbligazioni assunte dalla conduttrice come "deposito cauzionale" di € 18.750,00.

L'assegno è stato consegnato da [REDACTED] a [REDACTED] in data 19.4.2014, privo di data e di luogo di emissione (doc. 3 ricorrente). L'assegno è stato sottoscritto dal sig. [REDACTED] in qualità di legale rappresentante di [REDACTED], come si evince dal timbro; a quella data il sig. [REDACTED] era munito di poteri di rappresentanza della società. Alla data della negoziazione dell'assegno, 19.11.2015, il sig. [REDACTED] non era più il legale rappresentante della società. Risulta, inoltre, che [REDACTED] ha levato il

protesto a nome del [redacted] (doc. 2 banca) e ciò sebbene [redacted] avesse apposto la firma di emittenza come legale rappresentante della società, spendendone il nome.

Il fatto che l'assegno fosse stato emesso in garanzia, senza l'indicazione della data e del luogo di emissione, non implica illegittimità del protesto per nullità del titolo, considerato che l'assegno bancario protestato risulta completo in tutti gli elementi essenziali ex art. 1 RD n. 1736\1933, come si evince dalla fotocopia (doc. 3 Banca).

Né l'illegittimità del protesto può discendere dal fatto che sia stato posto all'incasso da [redacted], sebbene l'avesse ricevuto in garanzia.

La vicenda riferita dal ricorrente circa la violazione del patto di garanzia sottostante l'emissione dell'assegno, è irrilevante in questa sede, tenuto conto che al momento della riscossione l'assegno è stato portato all'incasso completo in tutti gli elementi essenziali ex art. 1 RD n. 1736\1933.

Né la nullità del patto di garanzia, allegata dal ricorrente, può giovare alla parte che ha consegnato il titolo in garanzia, assumendosi la responsabilità dell'eventuale attribuzione al medesimo documento delle caratteristiche dell'assegno bancario (cfr. Cass N. 14.322 del 20 giugno 2007).

Va precisato, peraltro, che l'emissione dell'assegno in bianco o con post-datazione a scopo di garanzia non comporta la nullità del titolo, ma solo quella del relativo patto per contrarietà a norme imperative, poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il pagamento (cfr. Cass. N. 5069\2010; Cass. 13259\2006), come si desume dalla previsione dell'art. 31 RD n. 1736\1933.

Va aggiunto che la possibilità d'inibire la pubblicazione del protesto nel caso in cui un assegno venga emesso intenzionalmente in violazione delle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 RD n. 1736\1933, si risolverebbe di fatto nell'elusione delle finalità pubbliche tutelate dalla disciplina sull'emissione e circolazione degli assegni come strumenti di pagamento.

Si deve affermare, invece, l'illegittimità del protesto per il fatto che la Banca ha levato a nome di [REDACTED] il protesto dell'assegno, non pagato per il seguente motivo "assegno con firma non autorizzata carente di potere".

In tema di assegno bancario emesso dal rappresentante e tratto su di un conto corrente intestato al rappresentato, il protesto deve essere elevato nei confronti del soggetto che ha emesso il titolo, secondo quello che risulta dalla firma di emittenza o di traenza; ne consegue che, ove si ravvisino esplicitamente nel titolo indici univocamente attestanti l'esistenza di un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere elevato nei confronti del rappresentato, mentre nell'ipotesi contraria la responsabilità esclusiva dell'emissione del titolo e della sua circolazione fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico di chi lo abbia sottoscritto (Cass. n. 25371/2013).

Nel caso in esame il protesto non poteva essere levato a carico del rappresentante sig. [REDACTED] che aveva speso il nome della società della quale aveva la rappresentanza alla data dell'emissione. h.p.

E' irrilevante, pertanto, il fatto che alla data della riscossione il [REDACTED] non fosse più legale rappresentante della società, considerato che lo stesso non aveva assunto in proprio l'obbligazione cartolare e, quindi, non poteva essere segnalato per il protesto.

Dell'erroneità del protesto è responsabile, quindi, [REDACTED]

Sussiste, inoltre, il "periculum in mora" ex art. 700 cpc allegato dal ricorrente, considerato che l'illegittimità del protesto già è indizio dell'esistenza di un danno alla reputazione (Cass. N. 23194\2013) e che tale pregiudizio potrebbe concretizzarsi in mancanza di un'efficace rettifica.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso nei confronti di [REDACTED]

5- Il ricorso va respinto nei confronti di [REDACTED], essendo infondata l'allegazione dell'illegittimità del protesto riferita all'asserita nullità del titolo per violazione del patto di garanzia.

Per il principio della soccombenza la Banca dev'essere condannata a pagare al ricorrente le spese processuali ed il ricorrente dev'essere condannato a pagare a [REDACTED]

■ le spese processuali, liquidate nel dispositivo in base al valore della causa ed all'entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669\octies e 700 cpc,

- 1). Ordina a [redacted] di non richiedere alla Camera di Commercio competente la pubblicazione del protesto dell'assegno bancario n. [redacted] dell'importo di € [redacted], tratto su [redacted] e, ove già pubblicato, di chiedere la cancellazione immediata della pubblicazione del protesto levato a nome del sig. [redacted] ed altresì di non comunicare il nominativo del sig. [redacted] per il protesto alla Centrale di Allarme Interbancaria, né presso altro sistema di raccolta delle informazioni relative al merito creditizio;
- 2). Respinge il ricorso ex art. 700 cpc nei confronti di [redacted]
- 3). Condanna [redacted] a pagare al ricorrente sig. [redacted] le spese processuali che liquida in [redacted] oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014; condanna il sig. [redacted] a pagare le spese processuali di [redacted] che liquida in € [redacted] oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014.

Si comunichi ai procuratori.

Milano, 4.2.2016.

Giudice

Dr.ssa Margherita Monte

*Margherita Monte*

